




FEDERAZIONE
ITALIANA
SURFING
SCI NAUTICO
WAKEBOARD



FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD

TRIBUNALE FEDERALE

(Reg. Proc. Tribunale n. 3/2023/TFN)

(Reg. Proc. Procura n. 8/2023)

(Decisione n. 2/2024 TFN)

Composto dai sig.ri

Avv. Antonino La Lumia - Presidente del Tribunale,

Avv. Alessandro Mezzanotte – Componente

Avv. Antonio Commisso – Componente.

* * * * *

Il Tribunale Federale sul deferimento della Procura Federale della Federazione datato 6 dicembre 2023, nei confronti del Rolando Fociani, relativo al procedimento iscritto al n. Reg. Proc. Della Procura Federale n. 8/2023, pronuncia la seguente

DECISIONE

A) SUL DEFERIMENTO

Con atto del 6 dicembre 2023 il Procuratore Federale deferiva avanti al Tribunale Federale, il tesserato sig. Rolando Fociani per violazione dei regolamenti federali, in particolare "dell'art. 1, comma 2 e 3, dell'art. 3, lett. a), e dell'art. 15 bis del Regolamento di Giustizia Federale".

In estrema sintesi, è stato contestato all'incolpato **a)** di non essersi presentato, seppur regolarmente convocato per l'audizione fissata per il giorno 28/07/2023, e **b)** la condotta consistente nell'aver registrato la Sig.ra Francesca Romana Canario a sua insaputa e di aver fatto uso del contenuto della conversazione a danno di terze persone.

I capi di incolpazione verranno dunque definiti ed identificati nel proseguo anche solo come **a)** e **b)** per brevità.

B) SULLE INDAGINI - ISTRUTTORIA

La notizia dell'illecito disciplinare veniva iscritta nel relativo registro in data 15 giugno 2023 con avvio dunque della fase delle indagini.

Le indagini venivano formalmente concluse in data 11 settembre 2023 data in cui la Procura Federale trasmetteva l'intendimento di deferimento al sig. Rolando Fociani (atto ricevuto dall'incolpato in data 27 settembre 2023).





Con memoria depositata in data 6 ottobre 2023, il sig. Fociani contestava l'atto di deferimento sia in rito che nel merito, sostenendo in particolare il difetto di Giurisdizione atteso che lo stesso non sarebbe stato tesserato con la federazione nel corso del 2022.

Sequivano delle integrazioni probatorie da parte della Procura Federale relativamente alla predetta eccezione consistenti nell'audizione del sig. Bruno Belli (collaboratore dell'Ufficio Tesseramenti della Federazione) ed acquisizione documentale.

In data 6 dicembre 2023, il Procuratore Federale deferiva il sig. Rolando avanti codesto Tribunale, depositando, l'atto di deferimento ed i documenti allegati.

C) SUL PROCESSO AVANTI AL TRIBUNALE: DIBATTIMENTO

Con provvedimento del 14 dicembre 2023, questo Tribunale fissava l'udienza per la discussione del procedimento per il 23 gennaio 2024, concedendo all'incolpato il termine previsto dall'art. 43 del Regolamento di Giustizia per il deposito delle memorie difensive con indicazioni dei mezzi di prova e di eventuali documenti.

A seguito di richiesta di rinvio dell'udienza da parte del sig. Rolando Fociani, veniva fissata nuova data per il 13 febbraio 2024.

Nelle more dell'udienza il sig. Rolando Fociani, a mezzo del proprio difensore avv. Pier Antonio Rossetti, depositava memoria difensiva del 9 febbraio 2024 con relativi allegati, con la quale contestava il deferimento in quanto infondato in fatto e in diritto, sollevando eccezione di difetto di giurisdizione in quanto l'incolpato non sarebbe stato tesserato per l'anno 2022.

Nel merito è stata dedotta l'assenza di antiggiuridicità della condotta per adempimento di un dovere in quanto il sig. Fociani rivestiva la qualità di Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell'Arma dei Carabinieri ed in ogni caso in ossequio all'art. 4 del REG che prevede l'obbligo di denuncia a carico del tesserato che venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni ivi previste, così concludendo:

"1) IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, mancando la prova del tesseramento del sig. Fociani per l'anno 2022 e quindi dell'assoggettamento dello stesso alle norme e alla giurisdizione federali; 2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: prosciogliere il sig. Rolando Fogliani da ogni accusa relativa al deferimento in oggetto;"

All'udienza del 13 febbraio 2024, le parti discutevano le rispettive posizioni. Il Procuratore Federale contestava l'eccezione circa il difetto di giurisdizione sostenendo che l'incolpato risultasse tesserato fino al 2022 come da documentazione proveniente dalla Federazione che chiedeva di allegare.

Relativamente alla difesa nel merito ha dedotto che al caso di specie andrebbe applicata la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. del c.p.p. in materia di intercettazioni per le quali non sussistevano i presupposti, e che il comportamento del sig. Fociani abbia causato diversi danni compreso un danno erariale oltre che organizzativo in capo alla Federazione.

La difesa dell'incolpato di fatto ha sostenuto che non v'è prova del tesseramento per l'anno 2022 e della data di registrazione della conversazione oggetto di giudizio.



All'udienza veniva ascoltato il sig. Fociani, presente in aula, il quale dichiarava di non ricordare la data della registrazione ma che sarebbe avvenuta dopo le sue dimissioni, confermando in ogni caso di essere stato tesserato per il 2021.

All'esito dell'udienza il Tribunale invitava le parti a formulare le conclusioni.

La Procura, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione ed il proscioglimento dal capo di incolpazione a) relativo alla mancata presentazione per l'audizione, attesa l'assenza di tesseramento nel 2023, chiedendo l'applicazione della sospensione di anni 2 per l'altro capo di incolpazione b) (registrazione conversazione).

La difesa del sig. Fociani insisteva sull'accoglimento delle proprie eccezioni, associandosi alla richiesta di proscioglimento per il capo di imputazione a) ed istando per il proscioglimento nel merito rispetto al capo b).

Il Tribunale assumeva riserva di decidere.

A scioglimento della riserva codesto Tribunale fissava udienza per l'audizione della sig.ra Francesca Romana Canario per il 4 marzo 2024.

All'udienza del 4 marzo 2024 la Procura Federale, come da autorizzazione del Tribunale anche ai sensi dell'art. 50 del RGS, depositava l'estratto di annotazioni di P.G. del 17 marzo 2022 da cui emerge la data di registrazione della conversazione consegnata agli inquirenti nel processo penale, nonché la comunicazione del Ministero dell'Interno, dipartimento di pubblica sicurezza, del 26 novembre 2021 secondo la quale l'incolpato è stato Team Manager della Nazionale Surf presso la FSWW dal 15.02.2021 al 15.11.2021 (data delle "dimissioni").

Veniva inoltre ascoltata la teste Canario la quale riferiva di immaginare che la registrazione fosse avvenuta nel corso degli ultimi mesi del 2021 non sapendo indicare con certezza la data ed il luogo; confermando di non avere consapevolezza di essere registrata.

La difesa dell'incolpato ha successivamente sollevato la violazione dell'art. 60 del REG lamentando un evidente ritardo nella iscrizione della notizia nel registro ed il mancato rispetto dei termini di esercizio dell'azione disciplinare come da nota allegata, depositando il parere del Collegio di Garanzia n. 7/2018 oltre alle sentenze della Cassazione Penale n. 40148/2022 oltre ad articoli di stampa.

In sostanza, per la prima volta in sede di udienza del 4 marzo 2023, la difesa del sig. Fociani ha contestato:

- La tardiva iscrizione della notizia di reato;
- L'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei termini di conclusione delle indagini;
- La violazione dell'art. 57 comma IV del REG per aver la Procura inviato l'atto di deferimento oltre il termine di 30 giorni dal deposito della memoria difensiva del 6 ottobre 2023,



sostenendo di fatto il carattere perentorio dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Procuratore Federale contestava le eccezioni e deduzioni rilevando che il procedimento ovvero la notizia è stata iscritta non appena avuti tutti gli elementi a disposizione e quanto al presunto superamento dei termini per le indagini richiamava la delibera di sospensione dei termini feriali emanata annualmente dalla Federazione.

Il Collegio assumeva riserva di decidere.

D) MOTIVI

Ritiene questo Tribunale Federale che preliminarmente occorra trattare le vicende riguardanti la corretta instaurazione del procedimento.

L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è infondata e va respinta.

È documentale e pacifico per stessa ammissione del sig. Fociani che lo stesso fosse tesserato alla Federazione nel corso del 2021, avendo peraltro esercitato funzioni in ambito federale addirittura quale Team Manager (circostanza pacifica e non contestata).

Ritenuto peraltro che dalla documentazione in atti è emerso chiaramente la data in cui è stata effettuata la registrazione contestata dalla Procura, ovvero il 3 novembre 2021, come da estratto dell'annotazione di P.G. acquisito, non pare potersi accogliere l'eccezione peraltro riferita all'anno 2022 che a nulla rileva nel caso di specie.

Con riferimento invece alle questioni attinenti le contestate scadenze dei termini regolamentari ovvero rispetto alla loro perentorietà occorre distinguere le diverse fattispecie, facendo alcune premesse di ordine sistematico e generale.

Il Regolamento di Giustizia Sportiva della FISSW non contiene una norma generale che qualifichi i termini ivi previsti come perentori, per cui siffatta natura deve essere semmai valutata *aliunde* considerando il singolo termine in discussione.

L'art. 16 comma 6 del REG recita che *"Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia Sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia in ambito sportivo."*

Come noto ai sensi dell'art. 152 c.p.c. i termini procedurali sono normalmente ordinatori e possono essere considerati perentori solo se espressamente previsti dalla legge.

Allo stesso modo il Codice di Giustizia Sportiva del Coni non prevede espressamente la perentorietà dei termini nemmeno di quelli relativi alla fase del procedimento avanti alla Procura Federale sino all'avvio dell'azione disciplinare con l'atto di deferimento.

Conseguentemente dalla lettura sistematica delle norme regolamentari, di quelle esofederali e di quelle processual-civiltistiche, si deve ragionevolmente escludere la natura perentoria dei termini richiamati.

Tanto premesso il caso di specie sotto l'aspetto temporale della durata non pare nemmeno essersi svolto in violazione dei suddetti principi.

Sotto diverso profilo si deve rilevare che:



1) non esiste alcuna norma dell'ordinamento sportivo che prescriva un limite temporale per l'inizio dell'azione disciplinare da parte della Procura ma esclusivamente termini prescrizionali dell'azione disciplinare ampiamente rispettati nel caso in esame.

2) Il termine di 60 gg. di cui all'art. 60 comma 3 delle indagini preliminare è stato rispettato atteso che la notizia risulta/il procedimento risultano iscritti in data 15 giugno 2023 e la chiusura avvenuta in data 11 settembre 2023, tenuto conto della sospensione dei termini feriali disposta con provvedimento n. 155 del 21 giugno 2023 della Federazione (dal 1° al 31 Agosto 2023).

Con riferimento poi al termine di 30 giorni previsto dall'art. 57 comma 4°, decorrente dalla scadenza del termine concesso per il deposito della memoria difensiva, questo Collegio ritiene trattasi di termine non perentorio e/o decadenziale, nulla essendo previsto nei regolamenti e/o nelle norme del Codice di Giustizia del Coni in caso di violazione.

In effetti il Regolamento di Giustizia Sportiva così come il Codice di Giustizia Sportiva del Coni, quando hanno voluto sanzionare con effetti decadenziali e/o estintivi il superamento dei termini (anche in assenza di definizione sulla perentorietà o meno degli stessi) lo hanno fatto espressamente.

Si aggiunga peraltro che l'evoluzione giurisprudenziale in ambito sportivo sul punto pare porre l'accento alla singolarità dei casi ovvero alle fattispecie concrete anche al fine di rilevare se effettivamente il concreto svolgimento delle fasi riservate alla Procura Federale possa in qualche modo contrastare con i principi del processo sportivo e dell'ordinamento statale anche in termini di ragionevole durata dei processi e di certezza del diritto.

Considerato che la proposizione dell'azione disciplinare è stata esercitata in data 6 dicembre 2023 è ragionevole pensare che l'eventuale superamento del termine di 30 giorni non abbia comportato alcuna lesione di diritti processuali e sostanziali dell'incolpato tanto da dover compromettere l'intero procedimento.

Le predette eccezioni sono dunque da ritenersi infondate e dunque rigettate.

Sempre in via preliminare le parti hanno entrambe concluso per il "proscioglimento" dell'incolpato dal capo di incolpazione a) (mancata presentazione per audizione) sul presupposto che lo stesso non fosse tesserato all'epoca dei fatti contestati (2023).

Sul punto dunque questo Collegio ritiene dunque di non poter decidere in assenza dei presupposti previsti dal regolamento per l'assoggettamento dell'incolpato alle norme federali.

E) NEL MERITO

Venendo al merito della questione la difesa del sig. Fociani di fatto sostiene che la condotta contestata dalla Procura Federale si sarebbe in realtà resa necessaria in ragione della qualifica quale componente dell'Arma dei Carabinieri, il quale conseguentemente ai sensi dell'art. 55 c.p.p. sarebbe stato obbligato ad agire onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 361 c.p.p.; ciò in ragione della propria attività lavorativa. Sotto il profilo delle norme sportive invece la condotta sarebbe stata doverosa in ragione della previsione contenuta dall'art. 4 del REG in tema di obbligo di denuncia carico dei tesserati.



Questo Collegio non ritiene di dover entrare nel merito delle prerogative degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri seppur appare consolidato principio giurisprudenziale che *“Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni gli appartenenti alla Polizia di Stato non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.”* (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 30/09/2022, n. 44423).

Il punto però non è giudicare l'azione dell'Appuntato ma del tesserato nell'ambito dei principi fondamentali che reggono l'ordinamento sportivo.

Il comportamento dell'incolpato deve essere valutato alla luce dei principi sportivi e del caso concreto. Non risulta in effetti che lo stesso abbia mai denunciato le presunte ipotesi di illecito e/o di violazione delle norme sportive nonostante, come sostenuto dallo stesso nella memoria difensiva, non sarebbe stata la prima volta che gli venivano riferiti determinati fatti. Certamente lo stesso avrebbe potuto riferire agli organi sportivi deputati a svolgere indagini su quanto dallo stesso appreso.

Né tanto meno risulta posta in essere un'attività investigativa o relativa al proprio servizio su specifico incarico delle Procura.

Giova peraltro rilevare che la registrazione di cui trattasi è stata depositata avanti alla Procura della Repubblica dal sig. Fociani nella sue veste di testimone e non quale mezzo di indagine ai sensi dell'art. 55 c.p.p.

In ogni caso, quello che emerge dagli atti e dalle difese è invece un comportamento preordinato del sig. Fociani che abusando della sua posizione all'interno della Federazione ha proceduto alla registrazione ai danni di un tesserato e a sua insaputa. Né tanto meno è stata dimostrata la necessità impellente di tale registrazione in rapporto alla consumazione di eventuali reati. Non pare in definitiva applicabile *sic et simpliciter*, per giunta in assenza di idonee prove, l'esimente dell'adempimento di un dovere e/o valutare l'esistenza dell'antigiuridicità della condotta.

Il Collegio di Garanzia ha evidenziato il carattere elastico che connota il dovere di lealtà, probità e correttezza che fa capo a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

I doveri di lealtà e probità costituiscono dunque canoni valutativi del contegno dei tesserati, che devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complesse circostanze del caso concreto.

Questo Collegio ritiene sussistere i presupposti per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza materiale e morale e dunque di riservatezza. Si aggiunga che il comportamento processuale tenuto dall'incolpato, fermo restando il legittimo diritto di difesa, non è apparso in alcun modo collaborativo ai fini della ricerca della verità.

Tanto premesso, preso atto delle conclusioni delle parti, ovvero delle richieste di proscioglimento relative al capo di imputazione a), questo Collegio ritiene che non debba farsi



luogo a procedere in assenza del presupposto del tesseramento nel momento dell'asserita violazione.

Con riferimento invece al capo di incolpazione **b)** nel caso in esame sussiste la violazione dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e), peraltro agevolato ed aggravato dalla pacifica posizione rivestita. In ragione di ciò si ritiene congrua l'applicazione della richiesta di sospensione prevista dall'art. 5 comma 1 lett. c) del REG da svolgere qualsiasi attività in ambito federale e/o qualsiasi funzione nell'ambito dell'Ordinamento Federale che viene quantificata in mesi 15.

La sanzione, ferma la sua immediata efficacia ai fini dell'ordinamento federale e sportivo, verrà eseguita in costanza di tesseramento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando:

- dichiara non luogo a procedere per il capo di imputazione **a)**;
- applica la sanzione della sospensione in capo al sig. Rolando Fociani, ai sensi dell'art. 5 del REG, da svolgere qualsiasi attività in ambito federale e/o qualsiasi funzione nell'ambito dell'Ordinamento Federale per mesi 15.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2024.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Avv. Antonino La Lumia

(Presidente)

Avv. Antonio Commisso

(Componente relatore)

Depositato in data 5 marzo 2024.

IL SEGRETARIO

Cristina Ruggeri